Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 21/05/2019

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Nel mese di gennaio 2009 ha stipulato con l'intermediario il prestito personale n. ***910 dell'importo di € 17.090,12.
- La concessione sarebbe stata in concreto subordinata alla sottoscrizione di due polizze a copertura del decesso, invalidità permanente, inabilità e perdita di impiego; il relativo costo non sarebbe stato incluso nel TEG (TEG ricalcolato 18,834%).
- Le polizze assicurative CPI presentano carattere obbligatorio: infatti, sono state sottoscritte contestualmente alla conclusione del relativo contratto di finanziamento, per la medesima durata, il pagamento del premio è stato finanziato dall'intermediario, il beneficiario della prestazione assicurativa è lo stesso intermediario.
- La mancata inclusione dei costi delle polizze CPI nel TEG del finanziamento comporta l'usurarietà del tasso di interesse pattuito, in quanto il TEG ricalcolato (pari al 18,834%) è superiore al TEGM di riferimento alla data di sottoscrizione del finanziamento (pari al 16,65%).
- Parte ricorrente chiede
    - la condanna dell'intermediario alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi usurari, quantificate in € 2.537,58;
    - il ristoro delle spese di assistenza, pari a € 400,00.

L'intermediario, pur avendo correttamente ricevuto il ricorso, non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Nel presente ricorso la parte ricorrente lamenta la mancata inclusione nel calcolo del TEG relativo ai due contratti di prestito n. ***958 delle polizze assicurative polizze n. *140 e *240 stipulate nel contesto del rapporto di credito. In particolare, ritiene che il TEG del finanziamento, una volta correttamente calcolato con l'inclusione della polizza, risulterebbe superiore al TEGM per la categoria e per l'importo delle due operazioni nel trimestre di riferimento.
In via preliminare, Il Collegio evidenzia che parte ricorrente in precedenza ha già proposto di fronte a questo Collegio un ricorso avente a oggetto lo stesso contratto di finanziamento, chiedendo di dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del TAEG per mancata inclusione nello stesso dei costi delle polizze CPI e, conseguentemente, di applicare al finanziamento il c.d. "tasso BOT" ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 7, TUB. A riguardo si sottolinea che il ricorso è stato parzialmente accolto dal Collegio con la decisione n. 1567/2019, che accertava l'obbligatorietà delle polizze CPI sottoscritta dalla ricorrente e condannava l'intermediario al ricalcolo dell'ammortamento e alla restituzione dei maggiori interessi da questa pagati.
La normativa relativa al calcolo del TEG vigente al tempo della stipula si deve rinvenire nelle Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006, le quali, in merito all'inclusione delle polizze assicurative nel TEG, specificano che "sono incluse […] le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito". Si evidenzia che le successive Istruzioni della Banca d'Italia emanate nell'agosto 2009 hanno espressamente statuito al punto D1 – lett. c) che, "fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari […] gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'U.I.C. pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006
In argomento è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 16291 del 2018. Detta pronuncia, ai fini di un accertamento della facoltatività o dell'obbligatorietà delle polizze sottoscritte in caso di ricorsi vertenti sul TEG contrattuale, ha ritenuto "conforme a sistema utilizzare gli stessi elementi presuntivi indicati con riferimento al TAEG dalle decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 in data 12 settembre 2017 dal Collegio di Coordinamento" e ha poi specificato i criteri da utilizzare per comparare i contratti prodotti dall'intermediario al fine di soddisfare l'onere della prova su di lui gravante. Le suddette decisioni sul TAEG "hanno individuato un criterio presuntivo che, come già detto, è desumibile dal concorso delle seguenti circostanze: la polizza ha funzione di copertura del credito; sussiste connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata; l'indennizzo è stato parametrato al debito residuo. Una volta accertato che il contratto di assicurazione presenta le caratteristiche appena sopra indicate, ritenute significative ai fini della valutazione di obbligatorietà, occorre stabilire quali siano gli elementi che l'intermediario possa validamente addurre per offrire la consentita prova contraria. Anche in proposito appare conforme a sistema applicare i medesimi criteri già individuati dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni in tema di TAEG sopra menzionate. L'intermediario può dimostrare la natura facoltativa dell'assicurazione provando di avere proposto al ricorrente una comparazione dei costi da

cui risulti l'offerta del finanziamento alle stesse condizioni con o senza stipula del contratto di assicurazione, ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutta la durata del finanziamento" (Collegio di Coordinamento, n. 16291/2018).
Sulla scorta dell'analisi della documentazione allegata, in merito alla funzione di copertura del credito assolta dalla copertura assicurativa il Collegio rileva che entrambe ricorrono nel contratto *de quo* (art. 1 CGA). La copertura assicurativa è stata sottoscritta contestualmente al contratto di prestito. L'ammortamento e la copertura assicurativa hanno pari durata (art. 3 CGA). L'indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa per le garanzie è parametrato al capitale residuo del finanziamento (art. 5 CGA). Infine, le Condizioni di Assicurazione individuano il beneficiario/contraente nella persona della parte resistente (art. 7 CGA e "Definizioni").
Il Collegio precisa che, in assenza di ogni controdeduzione specifica da parte dell'intermediario convenuto, che non ha quindi soddisfatto l'onere della prova contraria riguardo il carattere obbligatorio delle polizze n. *140 e n. *240 (peraltro già accertato con la decisione n. 1567/2019), non può che confermarsi la ricostruzione presentata dalla ricorrente.
Accertata l'obbligatorietà della copertura assicurativa rispetto al contratto n. ***910, è necessario verificare se la ricomprensione del relativo costo nel TEG porterebbe a un superamento del tasso soglia. A tal fine, va menzionato che, per l'operazione in esame, nel periodo di riferimento (il trimestre di stipula del contratto, ossia il primo del 2009), il TEGM è pari al 11,1% % ed il tasso soglia usura al 16,41% (cfr. Serie storica Tasso Effettivo Globale Medio – TEGM, cat.: "Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari" oltre € 5.000,00). Dal conteggio eseguito dalla Segreteria tecnica sulla base dei dati messi a disposizione dalle parti il TEG contrattuale risulta approssimativamente pari al 15,61% senza includere i costi assicurativi relativi alle polizze nn. *140 e *240, mentre è pari al 18,22% (TEG) comprendendo i predetti costi. Ne consegue il superamento del tasso soglia, includendo nel TEG le polizze sottoscritte e contestate dalla ricorrente, e la conseguente nullità del tasso negozialmente convenuto. Pertanto, questa parte della domanda può essere accolta, dovendo l'intermediario provvedere a rideterminare il piano di ammortamento prevedendo la restituzione del solo capitale effettivamente erogato, con restituzione di quanto percepito in eccedenza in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.
Il Collegio ricorda che il medesimo rapporto contrattuale è stato oggetto di altro ricorso, parzialmente accolto, con domanda attinente la mancata inclusione nel TAEG delle polizze. L'intermediario quindi ha già versato in sede di adempimento la somma di € 2.123,21, a titolo di rimborso di quanto disposto dalla precedente decisione, come da evidenza dallo stesso allegata. Pertanto, al fine di evitare l'ingiustificato arricchimento della ricorrente, in sede di adempimento della presente decisione l'intermediario terrà conto di quanto già precedentemente versato alla ricorrente.
La domanda di refusione delle spese legali deve essere respinta in ragione del fatto che queste non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato, considerata la natura non complessa e seriale del ricorso *de quo* (Collegio di coordinamento, n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta che le remunerazioni convenute superano il tasso soglia e ne dichiara la nullità. Per l'effetto dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento prevedendo la restituzione del solo capitale effettivamente erogato, con restituzione di quanto percepito in eccedenza nei limiti della domanda formulata da parte ricorrente.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA